SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 760)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1980

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La gravità dell'ordine e della sicurezza pubblica in Italia va assumendo aspetti sempre più allarmanti. Gli indici statistici pongono in evidenza che il fenomeno della criminalità sia comune che politica è in costante ascesa e l'opinione pubblica ne è profondamente turbata, dando luogo a palesi segni di sfiducia e ad iniziative di autotutela armata da parte di singoli cittadini, di commercianti, di enti privati.

La delinquenza comune, grave in se stessa, va vista anche come una delle cause di innesco della violenza politica e del terrorismo e, comunque, strettamente connessa al fenomeno della criminalità politica.

In particolare, fenomeni di maggior rilievo della delinquenza comune sono, senza dubbio, i sequestri di persona e le rapine.

Il dilagare di tali forme di reati è agevolato dalla molteplicità degli obbiettivi. Di conseguenza, si impone alle forze dell'ordine una sempre maggiore incisività e capillarità nel controllo di tutto il territorio.

Nè vanno taciute le manifestazioni della cosiddetta criminalità minore (di cui non va sottovalutata la pericolosità), specie perchè essa concorre a diffondere la mentalità della violenza e finisce per condurre a forme delittuose più qualificate.

Ma il problema di gran lunga più grave è quello del terrorismo, che si manifesta in forme a tutti note che spaziano dagli attacchi ai singoli cittadini, al sabotaggio industriale, agli attentati con ordigni esplosivi ai più diversi obbiettivi, al sequestro di persona a scopo dimostrativo e di deterrente od a fine di autofinanziamento.

Nè sono queste le uniche azioni criminose da prevenire e da combattere. Tra gli altri fenomeni, va particolarmente considerato quello della droga, con sempre nuove e preoccupanti esigenze di prevenzione e repressione, soprattutto nei confronti dei giovani, già facile preda delle teorie più avanzate che propugnano la contestazione più violenta in spregio di ogni aspetto di civile convivenza.

Di fronte a tale situazione, la stampa nazionale e l'opinione pubblica reclamano, ogni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

giorno con maggiore insistenza, urgenti interventi protettivi, che l'Arma dei carabinieri non può sempre assicurare in modo adeguato e tempestivo.

La forza organica di 79.000 unità — fissata con legge 11 febbraio 1970, n. 56 — è, infatti, ormai del tutto insufficiente a fronteggiare i molteplici e complessi compiti istituzionali dell'Arma dei carabinieri, che ha dovuto:

adeguare le proprie strutture ordinative e tecniche alle accresciute esigenze;

creare o potenziare organismi particolarmente qualificati nella lotta alle nuove forme di criminalità comune e politica;

collaborare con reparti speciali alla vigilanza degli istituti di prevenzione e pena;

adeguare alle esigenze i supporti tecnici altamente specializzati (elicotteri, sommozzatori, nuclei antisofisticazioni e antidroga, eccetera);

potenziare i minori presìdi dell'Arma, cioè le stazioni, per adeguarle alle accresciute esigenze, in relazione al deterioramento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Per eliminare siffatta situazione di notevole disagio per i comandi e per il personale, con riflessi negativi sul morale e sulla capacità lavorativa dei singoli, si renderebbe necessario (come soluzione ottimale) elevare gli organici dell'Arma dei carabinieri a 25.000 sottufficiali (5.000 in aumento) e 75.000 militari di truppa (16.000 in aumento).

A tali cifre conduce una obiettiva ed approfondita analisi delle attuali esigenze da fronteggiare, che si possono così riassumere:

Settore d'impiego	Sottufficiali	Militari di truppa
Servizio istituzionale	22.000	64.0000
Attività addestrativa	1.000	6.000
Necessità di comando e logistiche	2.000	5.000
Totale . . .	25.000	75.000

Tuttavia, in relazione alle note esigenze di contenimento della spesa pubblica ed alle possibilità di reclutare e formare i nuovi contingenti di personale, si ritiene possibile limitarsi ad un aumento minimo di almeno 2.000 sottufficiali e 3.000 militari di truppa.

A tale aumento si provvede con l'unito disegno di legge, che nei singoli articoli prevede:

all'articolo 1, l'aumento globale di 5.000 unità dell'organico dell'Arma dei carabinieri, ripartendo l'incremento fra i vari gradi, in modo da corrispondere alle reali e sostanziali esigenze di servizio;

all'articolo 2, il raggiungimento graduale nell'arco di 4 anni dell'incremento organico proposto, in modo da alleviare le difficoltà di bilancio;

all'articolo 3, la clausola finanziaria relativa all'onere derivante dall'iniziativa per l'anno 1980, onere che viene fronteggiato nell'ambito del bilancio della Difesa con gli stanziamenti del capitolo 4502 (stipendi e assegni fissi ai sottufficiali e paghe ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), utilizzando disponibilità di detto capitolo per la parte relativa ai militari di truppa, non operando nell'anno, per quanto occorre, reclutamenti di carabinieri ausiliari. All'uopo, all'entrata in vigore della legge, si provvederà, con provvedimento legislativo di variazione al bilancio, a ridimensionare il contingente dei carabinieri ausiliari stabilito dall'articolo 72 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

— sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600
— marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia	3.500
— marescialli d'alloggio capi . .	3.900
— marescialli d'alloggio ordinari	3.900
— brigadieri e vicebrigadieri . .	10.100
— appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . .	62.000
totale . . .	84.000

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di 4 anni come indicato nell'annessa tabella.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.850 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 4502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

GRADI	Organici alla data del 1° gennaio			
	1980	1981	1982	1983
— Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600	600	600	600
— Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	3.275	3.350	3.425	3.500
— Marescialli capi	3.560	3.675	3.785	3.900
— Marescialli ordinari	3.560	3.675	3.785	3.900
— Brigadieri e vicebrigadieri . . .	9.500	9.700	9.900	10.100
— Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . .	59.750	60.500	61.250	62.000
Totale . . .	80.245	81.500	82.745	84.000